

Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo FERTILITYINVIVO, per prodotti delle classi 9, 10 e 44
Decisione dell'esaminatore:	Rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Milux Holding SA è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011 —
Ford Motor / UAMI — Alkar Automotive (CA)**

(causa T-486/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CA — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori KA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 27, 92)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 ottobre 2007 (procedimento R 85/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ford Motor Company e l'Alkar Automotive, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Alkar Automotive, SA
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo CA per, inter alia, prodotti delle classi 9, 11 e 12 — domanda di registrazione n. 3186764
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Ford Motor Company
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchi comunitari denominativo e figurativo KA per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 32 e 37
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione per l'intero
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ford Motor Company è condannata alle spese.